

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE E DI SERVIZI DI PROJECT MANAGEMENT PER ACQUA SEVEN S.C.R.L.

CIG: 8505106B7E

TRA

ACQUA SEVEN SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede in Bologna, Via del Pilastro n. 4, capitale sociale di € 100.000,00 (centomila/00) versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale n. 03569491206, R.E.A. n. BO-529518, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante signor _____, nato a _____ (____) il _____ domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto appresso autorizzato in forza di delibera consiliare in data _____ ("**Acqua Seven**" o "**Committente**")

E

_____ con sede in _____, Via _____ n. _____, capitale sociale di € _____ (_____/00) versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ e codice fiscale n. _____, R.E.A. n. _____, in persona del _____ e legale rappresentante signor _____, nato a _____ (____) il _____ domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto appresso autorizzato in forza di delibera consiliare in data _____ ("**_____**" o "**Project Manager**" o "**PM**")

PREMESSO

- A. Acqua Seven è titolare della "CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE E DILETTANTISTICHE E DI GESTIONE TECNICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL NUOTO NEL COMUNE DI BOLOGNA", Rep. n. 38297, Racc. n. 3039, per averne ottenuto l'aggiudicazione sulla base di una gara europea ("**Concessione**").
- B. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2020, Acqua Seven ha definito il percorso che intende seguire per la più efficace e più efficiente esecuzione delle prestazioni di progettazione e di esecuzione dei lavori accessori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico degli impianti sportivi per il nuoto nel Comune di Bologna ("**Impianti**") oggetto di Concessione.
- C. Acqua Seven ha bandito una gara europea per l'affidamento dell'incarico di progettazione e di *project management* a una società di ingegneria o a un'aggregazione di soggetti dotati delle caratteristiche economico-finanziarie e tecnico-organizzative meglio descritte negli atti di gara ("**Incarico**").
- D. L'affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e sulla base del

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, "Codice dei contratti Pubblici" ("**Codice**").

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale dell'Incarico, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Oggetto dell'Incarico

1.1 Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dell'Incarico, da Acqua Seven a _____, per l'esecuzione delle attività aggiudicate all'esito della gara europea n. 1/2020 bandita da Acqua Seven il _____ (CIG: 8505106B7E).

1.2 L'Incarico prevede che il *PM* debba svolgere le seguenti attività:

- a. i rilievi degli Impianti e le prove sulle strutture, allo scopo di sopperire alla mancanza di dati e di elaborati che ne descrivano l'attuale consistenza, rivolti a costituire la base per una progettazione e una programmazione razionali dei lavori accessori oggetto della Concessione;
- b. la progettazione dei lavori accessori;
- c. la programmazione cronologica e tecnica dei lavori accessori;
- d. il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- e. il *Project Management* della progettazione e dell'esecuzione dei lavori accessori, fino a quando il Comune di Bologna non avrà provveduto ai relativi collaudi.

1.3 Più in dettaglio, l'attività del *PM* consisterà:

- a. nell'esecuzione di una campagna di rilievi rivolta a definire lo stato attuale degli Impianti per i quali non sussiste documentazione messa a disposizione di Acqua Seven da parte del Comune di Bologna. I rilievi potranno essere accompagnati da prove di laboratorio rivolte a identificare i materiali utilizzati per la costruzione e/o per la manutenzione degli Impianti prima che venga progettato qualsiasi intervento la cui riuscita e la cui durata dipendano dallo stato e dalla consistenza di partenza;
- b. la progettazione dei lavori accessori, a mano a mano che verranno completati i rilievi e le prove di laboratorio, così da fornire ad Acqua Seven e al Comune di Bologna una rappresentazione chiara delle priorità da assegnare alle singole lavorazioni sui singoli Impianti. Il *PM* dovrà altresì elaborare gli *as built* al termine della fase di esecuzione dei lavori accessori su ciascun Impianto;

- c. la programmazione cronologica e tecnica dei lavori accessori che tenga conto: (i) in primo luogo, dell'urgenza, ai fini della sicurezza per gli utenti; (ii) in secondo luogo, del risparmio energetico generato da talune lavorazioni; (iii) in terzo luogo, dell'impatto che l'esecuzione dei lavori accessori avrà sulla continuità del servizio per l'utenza. È fatto preciso obbligo al *PM* di suddividere le lavorazioni allo scopo di poter lavorare anche contemporaneamente su più Impianti, durante le chiusure del calendario dell'attività sportiva, e quindi per raggiungere i risultati di efficienza brevemente descritti: nessuna lavorazione dovrà essere necessariamente eseguita dalla medesima ditta ma più ditte potranno eseguire lavorazioni analoghe o identiche su diversi Impianti, anche contemporaneamente;
- d. il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- e. il *Project Management* della progettazione e dell'esecuzione dei lavori accessori, fino a quando il Comune di Bologna non avrà provveduto ai relativi collaudi. L'attività di *Project Management* consisterà in particolare: (i) nell'indicazione ad Acqua Seven dei tempi entro i quali le singole lavorazioni debbano essere eseguite per il rispetto del cronoprogramma delle attività; (ii) nell'individuazione delle ditte che possiedano requisiti di qualificazione adeguati all'esecuzione delle singole lavorazioni nei tempi previsti nel cronoprogramma; (iii) nell'assistenza tecnica necessaria per l'affidamento di ciascun contratto mediante il quale ciascuna lavorazione debba essere eseguita; (iv) nell'elaborazione della contabilità di cantiere e degli stati d'avanzamento dei lavori; (v) nell'interlocuzione con la direzione lavori che verrà nominata dal Comune di Bologna; (vi) nell'elaborazione dello stato finale e nell'assistenza ai collaudi che verranno eseguiti da collaudatori nominati dal Comune di Bologna.

1.4 L'ordine nel quale le attività affidate al *PM* sono state elencate non rappresenta un vincolo di natura logica né cronologica in ordine alle prestazioni che il *PM* è chiamato a svolgere. Il *PM* potrà riprogrammare, anche più volte nel corso del tempo, le attività oggetto di Incarico in dipendenza dei risultati dei rilievi e delle prove di laboratorio nonché dell'urgenza che taluni lavori accessori avranno nel frattempo assunto rispetto agli altri.

1.5 Il *PM* si dichiara edotto che gli Impianti debbano sempre restare aperti per lo svolgimento delle attività sportive calendarizzate dai gestori e che pertanto non potranno restare chiusi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori accessori salvi i casi nei quali non sussista alcuna soluzione alternativa a una chiusura totale o parziale del singolo Impianto, che deve comunque restare contenuta nel tempo più breve possibile.

1.6 Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che la chiusura degli Impianti per causa di forza maggiore, quale ad esempio la pandemia da COVID-19, debba rappresentare, pur nel rispetto dei provvedimenti di contenimento del contagio tempo per tempo in vigore, un'opportunità da cogliere per

l'esecuzione di lavori che potrebbero comportare chiusure al pubblico se calendarizzati in condizioni di normale operatività.

Articolo 2 - Responsabilità individuale

2.1 L'Incarico è personale e non potrà essere affidato, neppure parzialmente, ad altri professionisti se non entro i limiti delle attività che il *PM* abbia dichiarato in gara di voler subappaltare. Il *PM* svolgerà i propri compiti in piena autonomia, restando obbligato all'osservanza delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e delle norme contenute nel codice civile nonché alle istruzioni del referente tecnico di Acqua Seven identificato nel Signor _____.

2.2 La responsabilità dell'Incarico è quindi assunta dalla _____ quale responsabile a tutti gli effetti professionali, civili e penali; su tutti gli elaborati prodotti dovrà essere apposta solo la firma dei tecnici facenti parte dell'organico della società. Altri tecnici, eventualmente incaricati dell'esecuzione di prestazioni specialistiche, potranno risultare quali collaboratori della _____ senza che con essi Acqua Seven debba intrattenere alcun rapporto giuridico diretto.

Articolo 3 - Durata dell'Incarico

3.1 L'Incarico ha una durata di anni ____ e potrà essere prorogata solo in dipendenza della necessità di accompagnare Acqua Seven alla chiusura della fase di realizzazione dei lavori accessori sugli Impianti.

Articolo 4 - Compenso

4.1 L'Incarico verrà svolto per un compenso complessivo pari a € _____ (_____/00) oltre IVA di cui:

1. € _____ (_____/00) oltre IVA, per le attività di progettazione, programmazione cronologica e tecnica dei lavori accessori ed elaborazione degli "*as built*";
2. € _____ (_____/00) oltre IVA, per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
3. € _____ (_____/00) oltre IVA, per prove, rilievi ed elaborazione dello "stato di fatto";
4. € _____ (_____/00) oltre IVA, per le attività di *project management* della fase di progettazione e della fase di realizzazione dei lavori accessori;
5. € _____ (_____/00) oltre IVA, per oneri per la sicurezza.

4.2 Il compenso dovrà essere corrisposto al PM in relazione alle *milestone* definite nel precedente Art. 4.1 e, nell'ambito di ciascuna *milestone*, per stati di avanzamento, come di seguito esemplificato:

1. per le attività di progettazione, programmazione cronologica e tecnica dei lavori accessori ed elaborazione degli "*as built*":
 - i. il 30% (trenta per cento), entro 30 (trenta) giorni da quando sarà stato elaborato il 30% (trenta per cento) dei progetti esecutivi;
 - ii. un ulteriore 30% (trenta per cento), entro 30 (trenta) giorni da quando sarà stato elaborato un ulteriore 30% (trenta per cento) dei progetti esecutivi;
 - iii. il restante 40% (quaranta per cento), entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli *as built* di tutti i lavori;
2. per le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
 - i. il 30% (trenta per cento), entro 90 (novanta) giorni dalla data di avvio delle attività di progettazione;
 - ii. un ulteriore 30% (trenta per cento), entro 90 (novanta) giorni dalla data di avvio delle attività di esecuzione dei lavori accessori;
 - iii. il restante 40% (quaranta per cento), entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
3. per prove, rilievi ed elaborazione dello "stato di fatto":
 - i. il 30% (trenta per cento), entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'Incarico;
 - ii. un ulteriore 30% (trenta per cento), entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione dell'Incarico;
 - iii. il restante 40% (quaranta per cento), entro 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione dell'Incarico;
4. per le attività di *project management* della fase di progettazione e della fase di realizzazione dei lavori accessori:
 - i. il 30% (trenta per cento), entro 90 (novanta) giorni dalla data di avvio delle attività di progettazione;
 - ii. un ulteriore 30% (trenta per cento), entro 90 (novanta) giorni dalla data di avvio delle attività di esecuzione dei lavori accessori;
 - iii. il restante 40% (quaranta per cento), entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
5. per oneri per la sicurezza, in ragione percentuale sull'importo delle

singole *milestone* e di singoli stati di avanzamento.

Articolo 5 - Cauzione definitiva

5.1 Il *PM* ha presentato la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, calcolata sull'importo totale del servizio, conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

5.2 La cauzione definitiva è prestata a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5.3 La cauzione definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento delle prestazioni contrattuali, come previsto all'art. 103, co. 5 del Codice.

Articolo 6 - Assicurazioni

6.1 Il *PM* assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad Acqua Seven e/o a terzi in dipendenza dell'esecuzione dell'Incarico per omissioni, negligenze o altre inadempienze contrattuali ad esso *PM* imputabili e dichiara di essere adeguatamente assicurato con primaria compagnia di assicurazioni.

6.2 Il *PM* dichiara di aver stipulato, e di voler mantenere attiva per l'intera durata contrattuale, anche una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi.

6.3 La cessazione per qualsiasi causa delle coperture assicurative di cui ai commi precedenti e/o il loro mancato rinnovo costituiscono causa di risoluzione automatica dell'Incarico.

6.4 Copia delle polizze assicurative si allega al presente atto sotto la lettera "___".

Articolo 7 - Penali

7.1 In caso di ritardo imputabile al *PM* nell'esecuzione delle attività oggetto di Incarico rispetto alle scadenze previste nel cronoprogramma offerto in gara, che al presente atto si allega sotto la lettera "___" ("**Cronoprogramma**"), verrà applicata una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

7.2 L'incarico si risolverà di diritto per il caso di un ritardo imputabile al *PM* nell'esecuzione di una qualsiasi delle attività oggetto di Incarico superiore a 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste nel Cronoprogramma.

7.3 Il pagamento delle penali non esime dalla risarcibilità del danno ulteriore procurato ad Acqua Seven dall'inadempimento imputabile al *PM*.

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

8.1. Il *PM* s'impegna al rispetto di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

8.2 Ferme restando le altre ipotesi di risoluzione automatica, Acqua Seven risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co. 8 della Legge n. 136/2010, nel caso in cui il *PM* non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative all'Incarico.

Articolo 9 - Patto di Integrità

9.1 Le Parti dichiarano di voler osservare e di voler fare osservare il Patto d'Integrità del Comune di Bologna.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

10.1 Acqua Seven, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che i dati personali di cui all'Incarico verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico assunti da Acqua Seven con la sottoscrizione della "CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE E DILETTANTISTICHE E DI GESTIONE TECNICA E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL NUOTO NEL COMUNE DI BOLOGNA", Rep. n. 38297, Racc. n. 3039, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. I dati saranno trattati per il tempo in cui il *PM* svolgerà l'Incarico, esclusivamente dal personale e da collaboratori di Acqua Seven o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento e saranno comunicati a terzi solo nei casi specificamente previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

10.2 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica o la loro cancellazione o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) e, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante. I dati personali di cui l'incaricato del trattamento verrà a conoscenza nel corso della durata dell'Incarico dovranno essere trattati nel rispetto della riservatezza e di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679.

10.3 Le Parti si danno reciprocamente atto di essere titolari del trattamento di dati personali nello svolgimento delle attività delle rispettive imprese.

Art. 11 – Clausole finali

11.1 L'Incarico viene stipulato nelle more delle verifiche antimafia ed è soggetto a risoluzione automatica per il caso che le verifiche diano esito positivo.

11.2 Le Parti convengono che il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, e che le spese di registrazione, compresi i diritti di segreteria, staranno a carico del *Project Manager*.

Articolo 12 - Legge applicabile e Foro competente

12.1 L'Incarico è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto in questo atto, si applicano il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e il Codice Civile.

12.2 Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione dell'Incarico, non risolta bonariamente tra le Parti, è competente il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Acqua Seven Società Consortile e Responsabilità Limitata

Il *Project Manager* incaricato
